

# **BANDO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" PERUGIA**

## **IL DIRETTORE**

vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge n. 508 del 21 dicembre 1999;

visto lo Statuto vigente della Fondazione Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" Perugia (d'ora in poi ABA);

visto il Decreto del Presidente dell'ABA n. 1 del 18 luglio 2011, che approva il regolamento della Consulta degli studenti;

considerata la richiesta della Consulta degli studenti dell'ABA del 28.02.2014 (prot. n. 478);

## **DECRETA**

l'indizione delle operazioni di voto per la costituzione della Consulta degli studenti dell'ABA.

### **ART. 1**

#### *Elezione dei Rappresentanti*

Le elezioni per la costituzione della Consulta degli studenti, valida per tre anni dalla nomina dei rappresentanti, sono indette per i giorni 29 e 30 aprile 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00, con le modalità stabilite nei successivi articoli.

### **ART. 2**

#### *Commissione elettorale*

La Commissione elettorale è istituita con decreto del Direttore entro il 28 marzo 2014, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni previste dal presente bando.

La Commissione è formata da tre componenti di cui due studenti, scelti nel corso di una assemblea tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, e un rappresentante istituzionale dell'ABA designato dal Direttore.

La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.

La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente bando e dal Regolamento della Consulta degli Studenti.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi degli elettori attivi e passivi sono segnalate al Presidente della Commissione fino a venti giorni prima delle votazioni. La

Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.

La Commissione si insedia presso il Seggio elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente della Commissione. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.

La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi e della segreteria didattica.

### ART. 3

#### *Elettorato attivo*

L'Elettorato attivo è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello.

La Commissione elettorale ha cura di pubblicare l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto entro il giorno 4 aprile 2014.

Eventuali omissioni sono segnalate al Presidente della Commissione elettorale fino a venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali. Il Presidente provvede, di concerto con la Commissione, alle modifiche e/o alle integrazioni eventualmente necessarie.

### ART. 4

#### *Elettorato passivo*

L'Elettorato passivo, ai fini dell'elezione, è attribuito agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello.

Il possesso dei requisiti di eleggibilità è attestato dalla Commissione elettorale.

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e devono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo dell'ABA. Le Candidature devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 2 aprile 2014.

L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale, che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

Il Presidente della Consulta uscente convoca, almeno 15 giorni prima della data delle votazioni, un'assemblea degli studenti ove i candidati possono presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature e i relativi programmi elettorali sono affissi all'Albo degli Studenti e pubblicati sul sito web dell'ABA.

### ART. 5

#### *Operazioni di voto*

Nei giorni e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità con un documento di riconoscimento e apposta la propria firma nel tabulato degli aventi diritto al voto a fianco del proprio nominativo, ritira da un componente del Seggio elettorale la scheda elettorale.

Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze. Chiusa la scheda, il votante la introduce nell'apposita urna.

Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto in

precedenza nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza. Al termine delle due mattinate di voto oltre che al termine della prima giornata di voto, la Commissione elettorale deve riporre tutto il materiale in un luogo chiuso assicurandosi che lo stesso non venga in nessun modo alterato.

ART. 6  
*Scrutinio e nomina degli eletti*

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto è in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.

Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione dello studente eletto. A parità di preferenze risulta eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

La Commissione elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina lo studente eletto con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato.

Tutto il materiale elettorale, le schede validamente votate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate nonché il verbale dei lavori viene inserito in un plico sigillato.

Il Direttore  
(Prof. Paolo Belardi)

AFFISSO ALL'ALBO IN DATA 3 MARZO 2014 CON PROT. N. 531